

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 5

OGGETTO: Ipotesi di ripartizione del Fondo Perequativo di cui all'art. 8 comma 11 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 - Assegni una tantum da corrispondere al personale interessato dal blocco retributivo di cui all'art. 9 della legge 122/2010.

Il CO.CE.R. A.M.:

PRESO ATTO: della consistenza finanziaria del prefato fondo perequativo e dei propositi di ripartizione proposti dallo Stato Maggiore della Difesa;

CONSIDERATO: che la genesi del Fondo perequativo è da individuarsi nella finalità di eliminare, o attenuare fortemente, le irrazionalità e le disarmonie retributive, che nascevano dall'applicazione della manovra Finanziaria di cui all'oggetto, rispetto alla specificità degli istituti retributivi del personale del Comparto Sicurezza e Difesa;

RITENUTO: che le disarmonie che caratterizzavano l'iniquità della manovra finanziaria per il prefato Comparto rispetto al Comparto Ministeri, erano da individuarsi principalmente nella mancata retribuitività degli istituti stipendiali correlati all'anzianità di servizio prestata senza demerito, ed in particolar modo l'assegno funzionale dei 17, 27 e 32 anni e l'inquadramento dirigenziale dei 13, 15, 23 e 25 anni, oltre le progressioni parametrali e di operativa correlate all'anzianità di servizio (M.llo + 10, Serg. Magg. + 18, 1° Av. Capo Sc. + 8 etc.) peraltro aventi autonoma copertura finanziaria tratta dalle risorse della concertazione;

CONSIDERATO: che il riconoscimento economico derivante dalle "promozioni" al grado superiore deve trovare fondamento nella pretesa giurisdizionale derivante dalla palese "incostituzionalità" della norma. Difatti il distrarre le risorse dal fondo per tale finalità, potrebbe indurre ad erronee convinzioni circa una presunta cessazione della materia del contendere e comunque rappresenterebbe sempre un ristoro parziale, poiché la misura perequativa sarebbe inidonea a strutturare la retribuzione e gli effetti nascenti dal nuovo inquadramento (ad es. determinazione della misura dello straordinario), e **comporterebbe soprattutto il mancato ristoro economico derivante dalle diverse e superiori funzioni** attribuite al personale in virtù del nuovo grado. Peraltro a parere di questo Consiglio quest'ultima questione, ovvero l'attribuzione di emolumenti connessi alla funzione/posizione, risulta già escluso dal blocco stipendiale per espressa previsione legislativa dall'art. 9 comma 1 della legge in argomento;

RITENUTO: che l'intenzione del legislatore, chiaramente evincibile dall'intero impianto normativo, è quella di porre un freno alle rivalutazioni stipendiali, siano esse automatiche o contrattate e che in tale ottica è possibile tracciare una correlazione fra queste e l'adeguamento al costo della vita, mentre gli incrementi di natura prettamente retributiva nascenti dalla specificità dell'assetto stipendiale del Comparto Difesa e Sicurezza debbano sicuramente essere salvaguardati;

PRESO ATTO: che detta specificità è facilmente evincibile fra la retribuitività degli assegni funzionali (17,27,32) e l'inquadramento dirigenziale (13,15,23,25), scatti di operativa o parametro legati all'anzianità, quali elementi propri della retribuzione del personale del comparto di cui trattasi, mentre gli elementi legati alla rivalutazione degli emolumenti in base al costo della vita sono da individuarsi nel

rinnovo contrattuale del personale parametrato e negli aumenti in classi e scatti per il personale non parametrato, oltre all'indennità di vacanza contrattuale (sia per il personale parametrato che in formula equivalente per il non parametrato);

**Segue delibera.n° 5 allegata “
al verbale n° 219/2011/X**

- RITENUTO: che al fine di attendere ai superiori precetti di logica e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché ad elementi di equilibrio sociale e solidarietà tra le varie categorie rappresentate è necessario procedere nella ripartizione del fondo perequativo per privilegiare la retribuitività degli istituti tipici della retribuzione del comparto e solo sussidiariamente, qualora le residue risorse lo consentano, gli istituti che adeguano il trattamento economico all'aumento del costo della vita;
- CONSIDERATO: che il protrarsi dei "blocchi retributivi" porta inoltre per il futuro a centrare l'attenzione su possibili e diverse forme di sanatoria delle disarmonie retributive che si creano in virtù della specificità retributiva del comparto;
- RITENUTO: che l'ipotesi sotto rappresentata da questo Consiglio sarebbe più confacente anche rispetto al principio di partecipazione proporzionale dei soggetti su cui graverebbe il blocco,

DELIBERA

- di chiedere al Sig. Capo di SMA di farsi portatore nelle opportune sedi, delle logiche rappresentate in delibera, allo scopo di impiegare il Fondo perequativo in oggetto per **retribuire per intero** con “assegno una tantum” in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 **prioritariamente gli istituti dell'Assegno Funzionale** dei 17, 27 e 32 anni **e dell'inquadramento stipendiale dirigenziale** dei 13, 15, 23 e 25 anni, nonché **gli incrementi parametrali e di operativa** connessi all'anzianità;
- di chiedere inoltre al Signor Capo di SMA che la **progressione in classi e scatti e l'adeguamento del trattamento dirigenziale**, quest'ultimo in misura non superiore alla vacanza contrattuale del personale parametrato, vada retribuita solo sussidiariamente in ragione delle risorse residue e/o di nuove risorse finanziarie con espressa **esclusione delle promozioni al grado superiore** per le quali valgono le motivazioni espresse in narrativa;
- di inviare la presente delibera a stralcio verbale, al Capo di SMD, al Co.Ce.R. Comparto Difesa, al Co.Ce.R. Interforze, ai sindacati delle FF.PP., al Ministro della Difesa oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Presidente del Co.Ce.R..

Presenti e votanti: 7

La presente delibera viene approvata all'unanimità.

Roma, 06 Luglio 2011

IL SEGRETARIO

(1° Av. Capo Scelto Salvatore NICOSIA)

IL PRESIDENTE

(T. Col. Guido BOTTACCHIARI)